



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **16 Dicembre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Virginia Sarni e del Rag. Giorgio Di Pilato, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **SONEPAR ITALIA S.P.A.**, per l'esperimento dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 della legge 223/1991.

Sono presenti:

- per la SONEPAR ITALIA SPA: Donato Fiore, Eva Lincetto, Michele Dentice e Francesco Rossi;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Andrea Montagni, per il Lazio Edoardo Lisi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Dario Campeotto;
- per la UILTUCS UIL Naz.le: Ivana Veronese, territoriale: Roberta Valenti e Antonio Napoletano;
- Sono altresì presenti RSA nelle persone di: Stefano Rosignoli, Domenico Febbraio, Carmine Riccardi, Ivano Baldin, Roberto Miscia, Livio Vacca, Ada Cestaro e Ferdinando Bozzolan;

PREMESSO CHE

- la **SONEPAR ITALIA S.P.A.** (d'ora in poi Società) con sede legale in Padova, come sopra rappresentata, dichiara di essere inquadrata ai fini Inps nel settore Terziario, di operare nel campo del "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico e fotovoltaico", occupando a tal uopo un organico complessivo di n. 1.159 dipendenti ai quali applica il CCNL del Commercio Terziario/ distribuzione e servizi, personale distribuito fra i 98 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale e i n. 2 Ce.Di. (centri di distribuzione) di Padova e Pomezia;
- la Società, sulla base di distinti verbali di accordo, ha già fatto ricorso sia allo strumento della Cigs per crisi aziendale (dal 30.01.2012 al 29.01.2013) in favore di un numero massimo di 624 lavoratori, sia allo strumento della Cig in deroga (dal 11.03.2013 al 28.09.2013) in favore di un numero massimo di 154 lavoratori;
- con lettera del 10.10.2013 (Prot. n.32/0022158/MA003.A001 del 21.10.2013) la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/1991, dichiarando un esubero di personale pari a n. 187 dipendenti variamente dislocati fra i n. 98 punti vendita e i n. 2 Ce.Di. Nell'ambito della cd. fase sindacale della procedura di cui sopra, le Parti Sociali coinvolte non hanno raggiunto alcuna intesa formalizzando, nel mancato accordo del 13.11.2013, l'esperimento della relativa fase; ragion per cui la Società con nota del 27.11.2013 (Prot. n. 32/0025193/MA003.A001 del 29.11.2013) ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 10.12.2013 (Prot. n. 32/0026096/MA003.A001) ha

convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione ;

nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni poste alla base della pendente procedura di licenziamento collettivo, precisando come l'attuale stato di crisi trovi origine in una concomitanza di fattori. La cd. crisi che a livello nazionale e mondiale ha impattato proprio i settori produttivi trainanti l'attività commerciale della Società ovvero, solo per citarne alcuni, l'edilizia-civile, industriale, le opere pubbliche, le imprese manifatturiere e del settore metalmeccanico; il crollo del fatturato relativamente al comparto del fotovoltaico e dei cd. volumi distribuiti; nonché la sempre maggior presenza, nella stessa area di mercato della Società, di competitor con strutture operative societarie più snelle e quindi con minor costi di gestione. Tali fattori, tradotti in indicatori economico/finanziari, evidenziano un andamento involutivo dei risultati di impresa, complessivamente intesi, già a partire dalla chiusura di bilancio 2011, con peggioramenti registrati nel 2012 che si attestano su una perdita, rispetto all'annualità precedente, di 39,470.270 euro e un calo delle vendite del 17,1%. In via prospettica tali dati saranno confermati anche per l'esercizio 2013 con una contrazione stimata del fatturato, rispetto all'anno precedente, del 12,8%. Anche l'indebitamento nei confronti della casa madre italiana (holding) è cresciuto, in conseguenza a tali risultati, in maniera esponenziale passando dai 50 milioni di euro del 2010 ai 170 milioni di euro del 2013. A fronte di tale scenario la Società si vede costretta ad attuare, in tempi medio brevi, un progetto di riorganizzazione complessiva la cui analisi indica almeno quattro aree di intervento: la prima riguarda la chiusura di alcuni punti vendita della rete commerciale individuati sulla base sia delle modeste dimensioni sia della negatività dei risultati generati in termini di costi e di servizi offerti alla clientela. I punti vendita interessati alla chiusura saranno: Civate, Prato, Olbia, Aprilia, Nuoro, Cava de' Tirreni, Andria, Taranto, Casarano. La seconda area di intervento si baserà sull'accorpamento di taluni punti vendita, geograficamente vicini, che presentano delle criticità che si stima superabili tramite tali processi di fusione. In tale ottica verranno accorpati fra di loro i punti vendita di: Altavilla e Schio, Cormanico e Cinisello, Cardano al Campo e Legnano, Benevento e Grottole, Quarto e Casoria. La terza area di intervento è ispirata alla razionalizzazione ed interesserà in particolare l'unità locale di Bergamo dove verranno a cessare tutte le attività di logistica non direttamente collegate al punto vendita ivi esistente. Le attività di logistica sopresse a Bergamo saranno dirottate su Padova e Pomezia. La quarta area di intervento prevede la terziarizzazione di tutte le attività svolte presso il centro distributivo di Pomezia che verranno appaltate a primarie aziende del settore. La realizzazione delle iniziative che compongono il progetto di riorganizzazione, potrebbero però, da sole intese, non riuscire comunque ad invertire il trend negativo sopra descritto ragion per cui la Società ritiene indispensabile il ricorso alla CIGS per crisi aziendale, ex art. 1 comma 5 della Legge 223/91 eletto quale strumento che, a garanzia dei posti di lavoro, possa però incidere in maniera significativa sui costi accompagnando la riorganizzazione e il risanamento complessivo della Società. A fronte di tali dichiarazioni, la Società ha concluso precisando che, nel corso delle trattative sindacali che hanno preceduto l'odierno incontro, è stata condivisa con le OO.SS. la volontà di escludere dalla presente procedura, le sorti del personale addetto al CE.DI. di Pomezia, che per quanto qui interessa deve essere escluso dal conteggio complessivo degli esuberi che alla data odierna vengono pertanto cristallizzati a n. 135 risorse, nell'ambito dei profili professionali dichiarati eccedenti nella lettera di apertura alla quale per il dettaglio si rinvia;

in esito al presente incontro pertanto le OO.SS. preso atto delle dichiarazioni societarie, avendo condiviso i passaggi che precedono hanno concordato con la Società di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale ex art. 1 comma 5, della L.223/1991, e della Mobilità sulla base esclusiva della non opposizione, al fine di gestire l'esubero dichiarato e garantire un sostegno al reddito dei lavoratori interessati, nei modi e nelle forme che verranno di seguito indicate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.

- 1) La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche Attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di *Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale* - per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal **01.01.2014** e fino al **31/12/2014**, con riguardo ad un numero massimo di **250 lavoratori**, così distinti per sede:

1. Altavilla (VI)	n. 2
2. Andria (BT)	n. 3
3. Aprilia (LT)	n. 4
4. Bergamo	n.20
5. Cagliari	n.6
6. Campi Bisenzio (FI)	n. 7
7. Cardano al Campo (VA)	n. 3
8. Casarano	n. 6
9. Casoria (NA)	n. 11
10. Cava dei Tirreni (SA)	n. 3
11. Ciampino (RM)	n. 8
12. Cinisello Balsamo (MI)	n.1
13. Civate (LC)	n.6
14. Comenduno Albino	n. 1
15. Cormanico (MI)	n. 2
16. Este (PD)	n. 2
17. Civitavecchia (RM)	n. 1
18. Fiumicino (RM)	n. 2
19. Foggia	n. 1
20. Frosinone	n.1
21. Grottaminarda (AV)	n.1
22. Legnano (MI)	n. 7
23. Milano	n. 5
24. Modugno (BA)	n. 27
25. Montevarchi (AR)	n.1
26. Nuoro	n.1
27. Olbia	n.3
28. Padova	n. 43
29. Palermo	n.13
30. Pomezia Via Treviso (RM)	n. 1
31. Prato	n. 2
32. Rieti	n. 1
33. Rimini	n. 1
34. Roma Via Boccea	n. 1
35. Roma Via I. Magliana	n. 22
36. Roma Via Nomentana	n. 2
37. Roma Via Pienza	n. 2
38. Salerno	n.2
39. Sassari	n.1
40. Schio (VI)	n.1
41. Taranto	n.8
42. Tivoli	n.10
43. Trapani	n.1
44. Treviglio (BG)	n.1
45. Treviso	n.1
46. Velletri	n.1
47. Verona	n.1

- 2) I lavoratori, individuati anche oltre i profili professionali dichiarati in esubero, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIGS fino ad un massimo delle zero ore**. (Sulla rotazione vedasi punto 6)
- 3) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale
- 4) Le Parti convengono quale Piano di gestione degli esuberi il ricorso ai seguenti strumenti:

➤ Ricollocazione Interne: la Società valuterà possibili riassorbimenti del personale sospeso in cassa, previa adeguata formazione, anche laddove dovesse procedere all'apertura di nuove sedi o punti vendita nelle zone o località che riterrà maggiormente proficue;

- Formazione e ricollocazione: la Società si attiverà presso le Istituzioni locali al fine di avviare dei percorsi di riqualificazione/formazione anche tesi al ricollocamento presso terzi dei lavoratori sospesi in Cigs; a tal fine le Parti si impegnano laddove possibile, ad attivare gli strumenti messi a disposizione dal fondo interprofessionale FORTE, a cui la Società aderisce.
 - Outplacement: la Società si dichiara disponibile ad assistere i lavoratori nei percorsi di outplacement / auto-imprenditorialità.
- 5) Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- 6) Le Parti concordano di incontrarsi trimestralmente, su richiesta di parte, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione/gestione della Cigs e l'evoluzione della situazione aziendale. Durante tali incontri, stante la disponibilità al confronto sindacale sul punto espressa dalla Società, le Parti tratteranno anche della possibilità della rotazione tra i soggetti posti in cassa e provenienti sia dalla chiusura dei punti vendita che dall'accorpamento delle sedi indicate in premessa. Tutto ciò, tenuto conto dei profili professionali fungibili e anche oltre gli stessi come concordato tra le parti, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive della Società stessa.

B) MOBILITA'

La Società procederà, per tutta la durata del trattamento di Cigs così come su indicato, al licenziamento di un numero massimo di 135 lavoratori appartenenti ai profili professionali dichiarati in esubero dalla Società nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento e con un incentivo all'esodo che verrà concordato dalle Parti in separate intese. Pertanto le Parti concordano ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 236/93, di derogare al termine legale di 120 giorni previsto per i licenziamenti ovvero fino al 31.12.2014.

Sul punto B) del Presente accordo le Parti concordano che qualsiasi uscita di personale, anche appartenente a profili professionali dichiarati fungibili o affini a quelli evidenziati come eccedenti, dovesse intervenire, nel corso della Cigs andrà ad incidere sul numero complessivo degli esuberanti stessi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e concluse con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 223/1991 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 anche ai sensi della Cigs per crisi ex art. 1 comma 5 Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

SONEPAR ITALIA SPA

LE OO.SS.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI